

REGOLAMENTO PER GLI ESSEGNATARI DI ORTI PUBBLICI URBANI

L'atto di assegnazione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca dell'assegnazione. Fatto salvo quanto esplicitato nel bando di avviso pubblico l'assegnatario si impegna a rispettare il seguente regolamento:

I) AREA AFFIDATA:

- a) L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione gli orti debitamente recintati e dotati di punto acqua per l'irrigazione; l'irrigazione potrà essere effettuata dal 1° marzo al 30 novembre avendo cura di privilegiare l'utilizzo delle acque piovane raccolte negli appositi contenitori e comunque impegnandosi ad un oculato utilizzo delle risorse idriche.
- b) Ogni unità coltivabile potrà avere una dimensione variabile compresa tra i 40 e i 60 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.
- c) Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero di assegnazione e ove richiesto, eventualmente potrà anche essere riportato il nome e cognome dell'assegnatario.
- d) La delimitazione interna dei singoli orti sarà realizzata con rete metallica, evitando l'uso di filo spinato, e non potrà essere effettuata alcuna modifica. Previo accordo fra i confinanti e a loro spese, potrà essere posta, in alternativa alla rete metallica, una rete plastificata di colore verde con altezza max di 60 cm.
- e) Ogni assegnatario avrà in dotazione un capanno per gli attrezzi (o eventuale altra struttura avente il medesimo scopo); la struttura non dovrà essere modificata in alcun modo. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto.
- f) Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un contributo annuale forfettario a titolo di concorso spese di gestione e fondo per la manutenzione straordinaria. Tale contributo verrà determinato con apposito atto di Giunta Comunale in rapporto ai servizi a disposizione degli assegnatari e sarà suscettibile di adeguamento annuale in funzione dell'andamento dei costi di gestione ma, comunque in misura non superiore al 5% annuo. Esso per il primo anno, vista la necessità di versare una cauzione, come normato dall'art.6 dell'avviso pubblico di assegnazione, sarà ridotto del 50%.

II) GESTIONE DELLE AREE AFFIDATE

La lavorazione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario, coadiuvato, al più, dai famigliari di 2° grado, purché residenti.

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito durante tutto il periodo di vegetazione e durante il periodo di stasi.

L'assegnatario si impegna a non far uso di anticrittogamici e antiparassitari di I, II, III e IV classe tossicologica.

Devono essere evitate le attività che sono nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica devono essere protetti.

E' consentito allestire in ciascun orto, a partire dal 1° novembre di ogni anno e fino al termine del periodo di stasi vegetativa di fine inverno, due coperture ad uso serra provvisoria per sementi, in materiale plastico con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 300, larghezza cm 100, altezza cm 60.

Su ogni appezzamento è consentito ubicare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità massima di litri 100

Gli assegnatari dovranno restituire l'appezzamento nelle stesse condizioni originarie e gli verranno addebitati i danni eventualmente arrecati.

Se l'area dopo l'assegnazione risulta incolta, abbandonata, o vertente in uno stato di accertata ed evidente trascuratezza, l'assegnazione sarà revocata.

III) GESTIONE DELLE AREE E DEI BENI COMUNI

1. E' obbligo dell'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.
2. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive eventualmente disponibili, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione;
3. i cespugli e gli alberi comuni, ove vi fossero, non possono essere tagliati arbitrariamente.
4. I confini degli orti devono essere curati e rispettati.

IV) REGOLE

1. L'accesso agli orti è permesso dall'alba al tramonto.
2. Gli affidatari potranno piantare ortaggi e fiori; la piantumazione di alberi da frutta è consentita in non più di due esemplari ed esclusivamente il tipo a basso fusto. Le piante

presenti nell'orto non possono superare i 3 metri di altezza e sono da rispettare le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutta tra loro e dai confini:

- cm 100 per i cespugli fruttiferi
- cm 150 per alberi da frutta nani
- cm 250 per alberi da frutta con piccole fronde.

3. Lo smaltimento delle potature avverrà nell'area comune di compostaggio. Essa verrà gestita dagli assegnatari che avranno cura di rimestare il cumulo a ogni utilizzo. Gli stessi assegnatari potranno utilizzare il compost prodotto nell'area comune all'interno dei singoli orti.

4. Eventuali altri rifiuti prodotti nell'area degli orti saranno smaltiti adeguatamente nell'area cassonetti più vicina ovvero, con l'estensione della raccolta porta a porta, con le modalità che verranno indicate specificatamente.

5. In caso di morosità o trasgressione del regolamento, l'assegnazione decadrà immediatamente.

6. Chiunque venga colto a prelevare prodotti in altri orti e venga segnalato per iscritto al Comune, fatte salve le implicazioni civili e penali, sarà privato immediatamente dell'assegnazione del proprio.

g) Agli assegnatari non è consentito lo scambio dell'orto originariamente concesso dall'Amministrazione.

V) DIVIETI

1. All'interno dell'orto, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non potranno essere allestite strutture per la cottura dei cibi.

2. Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

3. E' vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti.

4. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione ortofloricola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso familiare.

5. Inoltre non potrà essere usata acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione e gli assegnatari avranno cura di privilegiare l'utilizzo delle acque piovane raccolte degli appositi contenitori, e comunque a utilizzare con parsimonia la risorsa idrica.

6. E' tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.

7. E' tassativamente vietato occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;

8. E' vietato qualsiasi tipo di pavimentazione in cemento dei vialetti interni agli orti

9. E' consentita la realizzazione di un pergolato annesso al capanno, lo stesso dovrà essere realizzato in tubi tondi infissi nel terreno aventi diametro di 3/4 di pollice e rispettare le seguenti dimensioni massime:

- altezza cm 200, larghezza cm 180, profondità cm 140, per una superficie totale di mq 2.52; La copertura dei pergolati dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali o prodotti ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti. È consentito anche l'uso di materiale in policarbonato al solo scopo di copertura del pergolato.

a) COMITATO DI CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario, per mezzo di personale incaricato.

Al fine di facilitare i rapporti fra Amministrazione Comunale e assegnatari, questi ultimi potranno costituirsi in Comitato, composto da 5 assegnatari, a cui potrà partecipare come osservatore un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. Tale Comitato dovrà risolvere, in prima istanza, tutte le questioni relative alla conduzione degli orti e coadiuvare l'ufficio preposto negli aspetti pratici legati alla consegna degli orti. Il Comitato dovrà individuare un suo referente per gli ordinari rapporti con l'Amministrazione; inoltre avrà la responsabilità di far ottemperare a tutti gli assegnatari le norme di conduzione previste nel regolamento e dovrà segnalare all'Amministrazione i casi non risolvibili e le infrazioni gravi comportanti la revoca dell'assegnazione. Il Comitato dovrà essere rinnovato ogni 2 anni. Esso avrà anche l'incarico di proporre iniziative d'informazione e pubblicizzazione sul tema degli "orti urbani", proporre all'amministrazione gli indirizzi relativi alle eventuali convenzioni con associazioni per esperienze pilota.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o provocare a terzi.